



COMUNE DI GAMBATESA

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero **30** del **24-12-2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **dicembre** alle ore **09:30**, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE
EX ART.20 D.LGS 175/2016 E S.M.I. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021. DETERMINAZIONI

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. **Genovese Carmelina** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	Presente	Abiuso Marco	Presente
Abiuso Pasquale	Presente	Concettini Salvatore	Presente
Di Ielsi Chiara	Presente	Del Zingaro Giusi	Assente
Corvino Tommaso	Presente	Curiale Pasquale Antonio	Presente
Venditti Emilio	Assente	Giantomasi Giuseppina	Assente
Diasio Mariano	Assente		

ne risultano presenti n° **7** e assenti n° **4**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina**, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale **n.13 del 16/07/2015**, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere eventualmente alienate, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/09/2017;

Tenuto conto che con il suddetto atto è stato deliberato:

- Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato alla stessa deliberazione;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di mantenere la partecipazione al **G.A.L. Molise verso il 2000 s.r.l.** – società consortile a responsabilità limitata, impegnandosi, ad assumere nell'ambito della compagine sociale le dovute iniziative per il rispetto dei parametri di cui all'art.20 del D.Lgs 175/2016 e s.m. e per avviare un processo di riordino anche attraverso l'eventuale modifica della forma giuridica del G.A.L. ;
- di prendere atto della procedura di liquidazione volontaria della partecipata Società consortile "**MATESE PER L'OCCUPAZIONE**" S.p.a. ed attendere il termine della

procedura stessa, che dovrebbe concludersi presumibilmente entro un anno. E' stato altresì, disposto di comunicare la deliberazione di revisione straordinaria n.17 del 28/09/2017:

- al commissario liquidatore della Società consortile “**Matese per l’Occupazione**” S.p.a ed al **G.A.L. Molise verso il 2000 s.r.l**;
- alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P;
- Di comunicare l’esito della ricognizione ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

Considerato, altresì che:

- La partecipazione al G.A.L. MOLISE VERSO il 2000 srl, non ha determinato spese a carico del bilancio comunale se non quella di acquisto della quota di partecipazione, pertanto non ricorre l’esigenza di ridurre la spesa pubblica;
- I G.A.L., richiamati espressamente dall’art.4, comma 6 del D.Lgs 175/2016, hanno il compito di elaborare e attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- Che nell’ambito della programmazione Regionale, ai G.A.L. è affidata la gestione della Misura LEADER del P.S.R. Molise;
- La dismissione della partecipazione al GAL, potrebbe determinare il mancato accesso a importanti finanziamenti Europei nell’ambito della Programmazione Regionale dell’approccio LEADER;

Vista la deliberazione della Corte dei conti n.19/SEZAUT/2017/INPR - con la quale la Corte nel dettare le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate, al punto 3 testualmente recita “*nel motivare gli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata*”, ...*oltre che dalla sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l’ente.*

Visti:

- **l’art.4** comma 6 del TUSP il quale prevede che: è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE).....
- l’art.26 comma 2 del D.Lgs 175/2016 il quale prevede che l’art 4 del D.Lgs 175/2016 non è applicabile alle società aventi come oggetto sociale esclusivo **la gestione dei fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni;**

Dato atto che il GAL Molise verso 2000 gestisce fondi europei a livello regionale;

Atteso che, la legge di stabilità 2019 (L.n.145/2018) è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica apportando alcune modifiche, infatti:

- *il comma 721 ha modificato l’ambito applicativo del d.lgs. 175/2016 - prevedendo che le disposizioni del T.U. non si applicano alle società quotate nonché alle società da esse controllate.*
- *il comma 722 ha ampliato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione Locale LEADER.*
- *Il comma 723 ha modificato l’articolo 24 del d.lgs. 175/2016, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, aggiungendo il comma 5-bis. Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del d.lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. La norma, per tali società, autorizza l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie e a non procedere all’alienazione.*

Infine, il comma 724, ha modificato l'articolo 26 del d.lgs. 175/2016 (Altre disposizioni transitorie), aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Considerato che, a seguito della sopravvenuta disposizione normativa (art.26 comma 6-bis del D.Lgs 175/2016), il Comune di Gambatesa, in merito alla quota GAL Molise, non è più tenuto ad adottare provvedimenti di razionalizzazione perché tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;

Considerato altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Valutata l'opportunità di “mantenere la partecipazione al GAL Molise verso il 2000 s.r.l. società consortile a responsabilità limitata, al fine di poter accedere ai finanziamenti Europei nell'ambito della Programmazione Regionale dell'approccio LEADER;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come da allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere del Revisore dei conti di cui al verbale n.28/2022 del 12/12/2022, acquisito al prot. n.11643 in pari data, allegato in copia;

Con voti: unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 7 i presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche **Art. 17 D.L. n. 90/2014**”;

Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Di dare atto che, a seguito delle sopravvenute modifiche legislative introdotte dalla L.n.145/2018 sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare per effetto dell'art.26 comma 6-bis del D.Lgs 175/2016, il Comune di Gambatesa, non è più tenuto ad adottare provvedimenti di razionalizzazione per le quote Gal, perché tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;

Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

Di dare atto che copia della presente deliberazione consiliare sarà comunicata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P e pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 09-12-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CONTE ROSARIO LUCIANO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 24-12-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MAGGIO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 773

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-12-22 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, lì 29-12-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-12-22,

- ▶ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000*);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000*).

Gambatesa, lì 24-12-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, lì 29-12-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina